

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

---

**COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**N. 29**

**del 2/04/2008**

**O G G E T T O**

***Istanza di dipendente comunale per nomina secondo avvocato difensore in  
procedimento penale. Diniego.***

L'anno duemilaotto, il giorno due del mese di aprile nella Casa Comunale

***IL COMMISSARIO STRAORDINARIO***

In persona della Dott.ssa Antonia BELLOMO, nominata con D. P. R. del 26.02.08,  
pubblicato sulla G.U. n.57 del 7 marzo 2008, assistito dal Segretario Generale Dott.  
Michele Camero, assunti i poteri della G.C., ha adottato la seguente deliberazione:

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri della Giunta Comunale

Premesso che:

- l'Art. 28 del CCNL 14.09.2000 "Comparto Regioni e Autonomie Locali", epigrafato "Patrocinio legale" ridisciplina la materia del patrocinio legale dei dipendenti comunali ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti degli stessi per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, disponendo che l'Ente, anche a tutela dei propri diritti o interessi, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento e che, in caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti connessi con dolo o colpa grave, l'Ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio;

Vista e richiamata la deliberazione di G.C. n. 31 del 05.03.2007, con la quale fu concesso nulla osta alla nomina di un proprio avvocato difensore da parte del dipendente comunale Sig. P.M. imputato nel procedimento penale insieme ad altri, n. 7964/04;

Vista l'istanza datata 17.03.2008 prot. n. 16381 con la quale il dipendente ha informato di avere nominato un secondo avvocato difensore nell'ambito dello stesso procedimento penale;

Considerato che la dicitura usata dal succitato art. 28 parla di "legale", quindi di un solo avvocato escludendosi la possibilità di rimborso per più avvocati, oltre il primo (in tal senso si esprime la dottrina maggioritaria);

Ritenuto, pertanto, di non concedere il nulla osta alla nomina del secondo avvocato difensore al dipendente Sig. P.M., come già statuito per un caso analogo con propria deliberazione n. 2 del 03.03.2008;

Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile dell'Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica, in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;

Visto l'art. 48 del Testo Unico EE.LL. n. 267;

### DELIBERA

Per le ragioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) Di non concedere il nulla osta alla nomina di un secondo avvocato difensore da parte del dipendente Sig. P.M. (di cui alla istanza datata 17.03.2008 prot. n. 16381) nell'ambito del procedimento penale n. 7964/04, nel senso che il rimborso delle spese legali, se dovuto, sarà limitato solo al primo avvocato difensore, mentre il secondo sarà a completo carico del dipendente.

- 2) Di dare atto che si procederà al rimborso delle spese legali secondo le previsioni di cui all'art. 28 del C.C.N.L. 14.09.2000 (per i dipendenti) nonché secondo gli indirizzi giurisprudenziali e dottrinali prevalenti, purché si realizzino contemporaneamente le seguenti condizioni:
  - a) imputazione per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento dei compiti d'ufficio;
  - b) sentenza di assoluzione di cui all'art. 530 C.P.P.;
  - c) assenza di conflitto di interessi con l'Amministrazione;
  - d) parcella dell'avvocato difensore munite del parere di congruità espresso dall'Ordine Professionale competente;
  - e) rimborso ad avvenuto pagamento dell'avvocato da parte del dipendente certificato da fattura riportante la quietanza di avvenuto pagamento.
- 3) Di disporre che il presente provvedimento sia redatto nel testo di cui sopra, in ottemperanza alle disposizioni dettate dal codice della privacy sul trattamento dei dati personali "sensibili" e "giudiziari" di cui al D.Lvo 30.06.2003 n. 196, artt. 11, 18, 20, 21 e 22.
- 4) Di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 5) Di trasmettere il presente provvedimento all'U.A. Affari Legali per gli adempimenti di competenza.